

«REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2003

recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile da parte di ciascuno Stato membro sono indispensabili per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.
- (2) L'applicazione da parte degli Stati membri delle specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile deve avvenire secondo un approccio armonizzato. L'adozione di un regolamento rappresenta il mezzo più adeguato per raggiungere tale obiettivo.
- (3) Ai fini del monitoraggio a livello comunitario dei programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile occorre adottare un approccio armonizzato per valutare la conformità a livello nazionale.
- (4) Per essere efficaci, i controlli che devono essere svolti sotto la responsabilità dell'autorità competente vanno effettuati ad intervalli regolari e non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui sono svolti. Essi devono essere svolti nelle forme più adeguate ad assicurarne l'efficacia.
- (5) Occorre procedere in via prioritaria all'elaborazione di una dettagliata metodologia comune per i controlli.
- (6) È necessario approntare un sistema di relazioni armonizzato sia riguardo alle misure prese per adempiere agli obblighi del presente regolamento sia riguardo alla situazione della sicurezza dell'aviazione negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri.
- (7) I programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile devono essere basati sulle migliori pratiche, e queste devono essere condivise con gli altri Stati membri.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

CAPO I

OBIETTIVO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le specifiche comuni concernenti il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile che ciascuno Stato membro deve attuare. A tale scopo è necessario fissare requisiti comuni per i programmi di controllo della qualità, una metodologia comune per i controlli e requisiti comuni per i controllori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "autorità competente": l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile della coordinazione e del monitoraggio sull'attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile;
- 2) "controllo": qualunque procedura o processo finalizzato al monitoraggio della conformità a livello nazionale, ivi compresi i controlli della sicurezza, ispezioni, indagini, test ed inchieste;
- 3) "controllore": chiunque effettui controlli a livello nazionale;
- 4) "carenza": mancata conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione;
- 5) "ispezione": l'esame dell'attuazione di uno o più aspetti delle misure e procedure di sicurezza, finalizzato a determinare il grado di efficacia con cui vengono rispettate;
- 6) "inchiesta": l'esame di un problema di sicurezza e la spiegazione delle cause che lo hanno determinato, per evitarne il ripetersi e prendere in considerazione l'ipotesi di azioni finanziarie;
- 7) "programma di controllo della qualità": il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile;
- 8) "controllo della sicurezza": l'analisi approfondita di tutti gli aspetti e le procedure legati alla sicurezza, allo scopo di accertare se vengano applicati in maniera continuativa e a livelli costanti;